

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 4 GIUGNO 2012

N. 80



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2012, n. 14

**“Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM)”**

Pag. 17242

REGOLAMENTO REGIONALE 29 maggio 2012, n. 9

**“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI associate che intendono insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane”**

Pag. 17243

REGOLAMENTO REGIONALE 31 maggio 2012, n. 10

**Regolamento delle attività per l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31**

Pag. 17249

## PARTE PRIMA

---

*Leggi e regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2012, n. 14

**“Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 1 giugno 2012*

## Art. 1

*Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3*

1. All’articolo 3 (Composizione e durata in carica) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per comunicazioni - CO.RE.COM), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1 le parole: “da cinque membri” sono sostituite dalle seguenti: “da tre membri”;
- b) al comma 2 le parole: “a tre nomi” sono sostituite dalle seguenti: “a due nomi”;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.”;
- d) al comma 7 le parole: “due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “un componente”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

**VENDOLA**

REGOLAMENTO REGIONALE 29 maggio 2012, n. 9

**“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI associate che intendono insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane”**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**Visto** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**Visto** l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**Visto** l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**Visto** il R.R. n.2/2012;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.1030 del 25/05/2012 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Premessa**

1. Nella Regione Puglia si registra una significativa disponibilità di immobili inutilizzati nelle aree extraurbane specificatamente destinate alla localizzazione di attività produttive ed artigianali. L’amministrazione regionale sta promuovendo investimenti rilevanti al fine di potenziare la dotazione infrastrutturale e l’efficienza delle aree industriali.

2. La Puglia registra livelli rilevanti di frequenza infortunistica, con un valore superiore del 23% rispetto all’indice medio nazionale, derivato anche da elevati indici riferiti ad eventi mortali e ad inabilità permanenti<sup>1</sup>. La ricorrenza di eventi infortunistici può essere correlata alla tipologia di imprese, prevalentemente di piccola dimensione, e di attività, artigianali e manifatturiere. Altro aspetto

problematico è la presenza di una rilevante quota di economia sommersa<sup>2</sup> che nella nostra regione interessa almeno il 16% delle unità di lavoro.

3. L’impatto ambientale e sociale delle attività produttive è ancora poco considerato nelle responsabilità degli imprenditori, che tendono ad attribuire ad altri le diseconomie causate, ricorrendo alla collettività per i risarcimenti.

4. Le unità produttive localizzate nei centri urbani presentano molto spesso situazioni di criticità con riferimento alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro ed agli effetti di inquinamento urbano.

5. Con il presente strumento si intendono favorire misure a sostegno delle PMI, già parte integrante della programmazione regionale, volte a promuovere il risparmio energetico, la gestione sostenibile dei rifiuti ed il recupero degli stessi, il risparmio e la tutela dei corpi idrici, la riduzione di emissioni odorifere e sonore.

6. Con il presente strumento si intendono perseguire obiettivi di efficientamento dei processi produttivi e di miglioramento delle misure di sicurezza delle micro e piccole imprese localizzate in aree urbane che, pur presentando prospettive economiche positive, rilevano obiettive difficoltà derivanti dalla situazione localizzativa, non solo per lo sviluppo ma anche per la permanenza dell’attività di impresa, nonché per la riduzione (o eliminazione) delle problematiche ambientali e sociali.

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento incentiva consorzi o reti di imprese che, attraverso un progetto integrato, intendano favorire il trasferimento delle unità produttive esistenti dai centri urbani dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti verso agglomerati industriali o in aree di insediamento

<sup>1</sup> I dati sono calcolati sull’analisi dell’ultimo triennio consolidato (2006-2008) e riportati nella Tavola n. 21 del Rapporto INAIL 2010.

<sup>2</sup> “Il peso dell’economia sommersa è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del Pil” (Istat - La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali anni 2000-2008, 13 luglio 2010, www.istat.it).

produttivo presenti nel territorio pugliese nonché la creazione di nuove piccole imprese che intendano localizzarsi in agglomerati industriali o in aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese.

2. I soggetti di cui al paragrafo precedente devono risultare, all'atto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, costituiti ed iscritti alla competente CCIAA anche laddove ricorra la forma associata di consorzio di imprese o di contratto di rete di imprese.

3. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento vengono concesse secondo le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 2/2012<sup>3</sup> - Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.

#### Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a. aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio<sup>4</sup>;
- b. aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c. aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
  - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d. aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi

- e. aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- f. aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002<sup>5</sup>;
- g. aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h. aiuti concessi a imprese in difficoltà;
- i. aiuti ad imprese che operano nel settore del commercio (sezione G della classificazione ISTAT ATECO 2007).

#### Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a. impresa di piccola dimensione: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- b. microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
- c. rete di imprese: aggregazione di imprese regolamentata secondo la normativa - attualmente e precedentemente in vigore - dei contratti di rete<sup>6</sup> e finalizzata al rafforzamento della capacità produttiva e della competitività;
- d. nuova unità produttiva: unità produttiva resa operativa in una sede diversa da quella effettiva alla data della domanda di agevolazione e localizzata in un area di insediamento produttivo industriale della Regione Puglia;
- e. aree di insediamento produttivo: agglomerati industriali localizzati all'interno di

<sup>3</sup> Pubblicato sul BURP n. 16 suppl. del 02-02-2012

<sup>4</sup> Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000

<sup>5</sup> Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002

<sup>6</sup> Così come previsti dall'art. 3 della legge 33/2009 e dall'art. 42 della legge 122/2010

- un'area di competenza di un consorzio ASI ovvero caratterizzata come area PIP;
- f. ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili<sup>7</sup>;

Art. 4  
(*Soggetti beneficiari*)

1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola dimensione, anche di nuova costituzione, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003<sup>8</sup>, costituite in consorzio oppure aderenti ad un contratto di rete (iscritto alla CCIAA ed efficace) ed i consorzi o contratti di rete, che formuleranno un progetto integrato (sotto forma di Master plan) finalizzato a favorire il trasferimento delle unità produttive dai centri urbani verso aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese.

2. I consorzi o contratti di rete possono presentare domanda di agevolazione a condizione che prevedano l'insediamento in agglomerati industriali di un numero di soci/associati non inferiore a 10 imprese, di cui almeno il 60% rappresentato da imprese già operative alla data della richiesta di agevolazione.

3. I soggetti beneficiari, se operativi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
- c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salva-

- guardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- e. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
  - f. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
  - g. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà<sup>9</sup>.

4. I consorzi/contratti di rete e le micro e piccole imprese di nuova costituzione, se non costituiti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dovranno essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

5. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

6. I soggetti beneficiari sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 5  
(*Forme di aiuto e Agevolazione concedibile*)

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Regolamento si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del

<sup>7</sup> Reg. CE n. 1628 del 24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006

<sup>8</sup> Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003

<sup>9</sup> Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.

28/12/2006. Ai sensi di detto regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.

2. Ai sensi del presente Regolamento sono concessi i seguenti aiuti:

- a. in favore delle micro e piccole imprese, aiuti agli investimenti in attivi materiali ed immateriali nella forma di contributi in conto impianti;
- b. in favore di consorzi o reti di imprese, aiuti per servizi di consulenza nella forma di contributi in conto esercizio.

3. L'intensità di aiuto concesso per ogni domanda di agevolazione non può superare:

- a. il 50% dei costi ritenuti ammissibili per gli investimenti in attivi materiali ed immateriali delle micro e piccole imprese;
- b. il 50% dei costi ritenuti ammissibili per i servizi di consulenza dei consorzi o reti di imprese.

4. Il contributo complessivo per ogni soggetto beneficiario non potrà superare l'importo di

- 150.000,00 euro per gli aiuti previsti di cui alla lettera a) in favore delle micro e piccole imprese;
- 200.000,00 euro per gli aiuti previsti di cui alla lettera b), in favore dei consorzi di imprese e dei contratti di rete.

5. Complessivamente ogni progetto integrato - che raccordi diversi piani di investimenti di cui alla lettera a) con un unico piano di spese di cui alla lettera b) - non potrà beneficiare di aiuti superiori a 4 milioni di euro.

6. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti di cui al comma 2 non deve superare i 100.000,00 euro.

7. Le agevolazioni per gli investimenti sono elevate al 75% delle spese ammissibili nel caso in cui l'unità produttiva agevolata si localizzi in immobili inutilizzati da almeno due anni.

Limitatamente all'acquisizione di servizi relativi all'ottenimento delle certificazioni, ambientale e di responsabilità sociale di impresa, l'intensità dell'aiuto - in favore dei consorzi o reti di imprese - è elevata al 70 % delle spese ammissibili.

8. L'intensità dell'aiuto per investimenti in attivi materiali ed immateriali di cui al 3° e 7° paragrafo sono incrementate del 5 % per le piccole imprese partecipate in maggioranza<sup>10</sup> da donne ovvero se costituite in forma di cooperativa di produzione e lavoro.

#### Art. 6

##### *(Spese ammissibili)*

1. Per gli investimenti in attivi materiali ed immateriali sono ammissibili le spese per:

- a. opere murarie e assimilate;
- b. infrastrutture specifiche aziendali;
- c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

2. Per l'acquisizione di servizi di consulenza sono ammissibili le spese concernenti i seguenti ambiti di intervento:

- a. ambiente;
- b. responsabilità sociale ed etica;
- c. innovazione dell'impresa.

3. Con riferimento all'ambito "ambiente" possono essere finanziati i seguenti interventi:

- a. adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
- b. realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, solu-

<sup>10</sup> Sia per quanto concerne il numero di soci e sia per quanto concerne le quote di partecipazione al capitale sociale.

zioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell'inquinamento da attività produttive).

4. Con riferimento all'ambito "responsabilità sociale ed etica" possono essere finanziati gli interventi riguardanti l'adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000 e ISO26000).

5. Con riferimento all'ambito dell'innovazione di impresa possono essere finanziati gli interventi riguardanti:

- a. consulenza gestionale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;
- b. assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
- c. servizi di trasferimento di tecnologie;
- d. consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza.

#### Art. 7

##### *(Procedure di concessione delle agevolazioni)*

1. Le misure d'aiuto sono attuate attraverso avviso pubblico che riporti esplicito riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché al presente Regolamento ed al Regolamento Regionale n. 2/2012, indicando l'importo delle agevolazioni concedibili espresso come Equivalente Sovvenzione Lordo. Le modalità di accesso alle agevolazioni saranno coerenti con le previsioni del comma 3 art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in particolare per quanto concerne il funzionamento "a sportello" della misura.

2. La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata dal consorzio/contratto di rete di imprese nella forma di progetto integrato con la finalità di favorire il trasferimento delle unità produttive dai centri urbani verso aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese, nell'ottica di efficientamento e coordinamento dell'offerta sul mercato. Il progetto integrato dovrà essere articolato in un unico intervento destinato all'acquisizione di servizi in favore delle imprese associate/consorziate e in singoli piani di investimento delle micro e piccole imprese aderenti.

3. L'avviso di cui al comma precedente deve prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa. Nelle attività di selezione delle richieste di agevolazione si farà riferimento ai seguenti criteri di ammissibilità degli interventi:

- Attendibilità e congruenza tecnico-economica ed occupazionale delle proposte;
- Compatibilità degli obiettivi con il potenziale di sviluppo del/i soggetti proponenti in relazione alle condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato in cui essi operano;
- Cantierabilità dell'iniziativa;
- Grado di applicazione del principio delle pari opportunità, espresso in termini di incremento dell'occupazione femminile e miglioramento delle condizioni di lavoro in azienda.

4. Il soggetto attuatore nell'ambito delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al precedente comma deve acquisire una dichiarazione dell'impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l'impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l'esercizio in corso.

#### Art. 8

##### *(Modalità di erogazione dei contributi)*

1. Le agevolazioni in conto impianti potranno essere erogate con le seguenti modalità:

- a) una eventuale anticipazione (di importo non inferiore al 30% e non superiore al 50% delle agevolazioni concesse in conto impianti) a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sullo stesso importo, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, redatta secondo la modulistica.

- b) una o più quote per stato avanzamento lavori (SAL) a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di una spesa pari almeno al 30% degli investimenti;
- c) una quota a saldo a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di tutti gli investimenti e il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività.

2. I contributi in conto esercizio potranno essere richiesti entro il terzo mese successivo alla scadenza del periodo per il quale si richiedono i contributi.

Art. 9  
(Cumulo degli aiuti)

1. E' consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4, lettere f) e g), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale"<sup>11</sup>, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione"<sup>12</sup> o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

Art. 10  
(Revoche)

1. L'avviso per la presentazione delle domande di agevolazione deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

<sup>11</sup> Pubblicata in GUCE C 54 del 04.03.2006.

<sup>12</sup> Pubblicata in GUCE L 124 del 09.08.2008.

- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998<sup>13</sup>, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

<sup>13</sup> Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 29 maggio 2012*

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 maggio 2012,  
n. 10

**Regolamento delle attività per l'esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1054 del 30/05/2012 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**PARTE PRIMA**

**Oggetto**

**Art. 1**

*Finalità*

1. Il presente Regolamento costituisce lo strumento di attuazione normativa della Legge Regionale 4/12/2009 n. 31, recante "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione".

2. Il Regolamento, in coerenza con le finalità della precitata legge regionale, disciplina le azioni che la Regione promuove e sostiene per rendere

effettivo il diritto allo studio e alla formazione, con riferimento alle tipologie di interventi in favore degli allievi del sistema dell'istruzione, attuate dagli Enti locali e dalle Istituzioni Scolastiche autonome.

**Art. 2**

*Destinatari*

1. I finanziamenti previsti dalla L.R. 31/2009 potranno essere assegnati agli Enti Locali per la realizzazione del Programma di interventi di cui all'art. 9, comma 2 lett.a), alle Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado, nonché ai Soggetti pubblici che aderiscono agli interventi di rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge.

**PARTE SECONDA**

**Programmazione degli interventi**

**Art. 3**

*Interventi finanziabili. Criteri*

1. La Regione, sulla base degli indirizzi triennali e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, adotta il Piano annuale di cui all'art. 7 comma 4 della L.R. 31/2009 per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5 della stessa Legge e a tal fine annualmente stabilisce le priorità degli interventi.

2. L'Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione - Servizio Scuola Università e Ricerca, con apposita circolare diretta agli Enti locali e alle Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado, da emanarsi entro il 30 settembre, comunica le linee guida per l'elaborazione del Programma degli interventi di cui all'art. 9 della L.R. 31/2009, nonché gli ambiti e le tipologie di interventi finanziabili fra quelli previsti dagli artt. 5 e 8.

3. Le linee guida regionali stabiliscono, altresì, criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo dei finanziamenti, nonché le modalità di relazione e

rendicontazione finale di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.

4. I fondi assegnati agli Enti locali per tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie da recuperare.

5. I finanziamenti regionali agli Enti locali possono riguardare tutte o parte delle tipologie di intervento previste dagli artt. 5 e 8 della L.R. 31/2009.

6. I finanziamenti regionali coprono in tutto o in parte le spese relative agli interventi ammessi.

#### Art. 4

##### *Programma degli Enti locali*

1. Gli Enti locali, sulla base del presente Regolamento e della circolare annuale di cui al precedente art. 3, comma 2, approvano il Programma degli interventi d'intesa con le Istituzioni scolastiche autonome del territorio.

2. Il Programma viene redatto su apposito modello, allegato alla circolare di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, recependo e coordinando, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 31/2009, gli interventi predisposti dalle Istituzioni Scolastiche autonome presenti nel territorio di competenza e trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di attuazione, alle strutture regionali competenti per la successiva istruttoria.

3. Con particolare riferimento ai progetti scolastici di cui all'art. 5, comma 1, lett. h, i, j e k, della L.R. 31/2009 gli Enti locali, recependo e coordinando gli interventi predisposti dalle Istituzioni Scolastiche autonome presenti nel territorio di competenza, propongono la realizzazione di uno o più progetti con riferimento a tematiche prioritarie individuate annualmente dall'Assessorato regionale al Diritto allo Studio e Formazione mediante la circolare di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

#### Art. 5

##### *Piano annuale regionale per l'attuazione degli interventi*

1. Il Piano annuale regionale per l'attuazione degli interventi, di cui all'articolo 7 della L.R. 31/2009, viene approvato dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi programmatici triennali, delle priorità d'intervento annuali stabilite dall'Assessorato regionale al Diritto allo Studio e Formazione e dei programmi annuali presentati dagli Enti locali.

2. Il Piano viene definito subito dopo l'adozione del bilancio regionale e sulla base dei fondi per il Diritto allo studio effettivamente disponibili

3. L'approvazione del Piano da parte della Giunta regionale avviene, di norma, entro il primo semestre di ogni anno.

#### Art. 6

##### *Relazione annuale sull'utilizzo dei fondi*

1. Gli Enti locali, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono alla Regione la relazione prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) con riferimento all'utilizzo dei fondi regionali e al raggiungimento degli obiettivi della programmazione riferiti all'anno precedente, rappresentando, altresì, eventuali esigenze e particolarità del loro territorio da tenere in considerazione in fase di nuova programmazione.

2. La relazione, predisposta su modelli elaborati dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, deve contenere un rendiconto sintetico dei fondi assegnati direttamente agli Enti locali o alle Istituzioni scolastiche autonome.

3. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca, attraverso le strutture centrali e provinciali, cura l'istruttoria, il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.

## PARTE TERZA

Programmazione e gestione  
degli interventi di rilevanza regionale

## Art. 7

*Interventi diretti*

1. Per le finalità di cui all'art. 2 della L. R. 31/2009, in conformità a specifici indirizzi ed obiettivi, la Giunta Regionale può promuovere direttamente attività e progetti di particolare interesse, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 lett. 1, n, o e dall'art. 7, comma 3 della Legge.

2. Per la realizzazione di progetti di diretta promozione regionale, nel rispetto della normativa vigente, il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di Enti locali, Istituzioni Scolastiche autonome e altri soggetti pubblici.

3. Gli interventi diretti possono essere realizzati anche mediante protocolli d'intesa o in regime di convenzione.

## PARTE QUARTA

Conferenza regionale  
per il diritto allo studio

## Art. 8

*Finalità*

1. La Conferenza regionale per il diritto allo studio, di seguito chiamata Conferenza, è sede di elaborazione delle politiche di governance e di formulazione di proposte programmatiche per gli interventi regionali riguardanti il diritto allo studio, nonché sede di valutazione dell'efficacia delle diverse azioni promosse.

## Art. 9

*Composizione*

1. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale al Diritto allo studio e Formazione.

2. Fanno parte della Conferenza:
  - a. i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
  - b. dodici Sindaci, o loro delegati, designati dall'ANCI regionale secondo criteri di adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
  - c. il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;
  - d. dodici rappresentanti delle istituzioni scolastiche, corrispondenti a due nominativi per ogni territorio provinciale in rappresentanza del 1° ciclo e del 2° ciclo di Istruzione, designati dall' Ufficio scolastico regionale;
  - e. un rappresentante del Terzo Settore, designato da strutture del Settore operanti a livello regionale.

3. Alla Conferenza sono invitati:
  - a. gli Assessori regionali di volta in volta interessati ai temi trattati;
  - b. un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale comparto scuola;
  - c. un rappresentante per ognuna delle Associazioni professionali degli insegnanti più rappresentative sul territorio regionale;
  - d. un rappresentante per ognuna delle Associazioni studentesche più rappresentative sul territorio regionale;
  - e. un rappresentante delle Associazioni dei genitori più rappresentative sul territorio regionale.

4. Possono essere invitati alle sedute della Conferenza, altri rappresentanti di organismi pubblici e privati e/o esperti in relazione a specifici temi riguardanti gli argomenti all'o.d.g.

5. Per il raggiungimento delle finalità che le sono proprie, la Conferenza può organizzarsi in gruppi di lavoro finalizzati all'approfondimento, allo studio e confronto su temi specifici.

6. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno.

7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio.

Art. 10


*Trasparenza e comunicazione*

1. La Conferenza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori, anche attraverso la pubblicazione di documenti e note informative sul sito istituzionale della Regione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 31 maggio 2012*

VENDOLA



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**